CITTA' DI VITERBO



COMANDO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 19 del 16/12/2023 del registro provvisorio di emergenza

OGGETTO: RINNOVO DEI PERMESSI DI CIRCOLAZIONE E SOSTA NELLA Z.T.L. DEL CENTRO CAPOLUOGO E DEL CENTRO STORICO DI BAGNAIA – CONFERMA VALIDITA' ANNI 2020-2021-2022-2023 FINO AL 31/12/2024

ILDIRIGENTE

- Premesso

- che con deliberazione del C.C. n. 79 del 12/04/1991 e Ordinanza n. 167 del 23/05/1991 e s.m.i. è stata istituita una Zona a Traffico Limitato nel centro storico del capoluogo;
- **Che** al fine di disciplinare la circolazione all'interno della citata Z.T.L., nel corso degli anni, sono stati rilasciati agli aventi diritto i permessi di transito e sosta previsti dal "Regolamento sulla Circolazione e Sosta nel Centro Storico", allegato alla deliberazione del C.C. n. 103 del 17/07/2003 e s.m.i.;
- **Che** al fine di disciplinare la sosta anche nel centro storico di Bagnaia, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 546 del 11/11/2001, è stata istituita una Zona a Traffico Limitato, con il rilascio di titoli autorizzatori di transito e sosta in analogia alle previsioni di cui alla Deliberazione di C.C. n. 103 del 17/07/2003, mediante ordinanza n. 397 del 03/11/2011;
- **Considerato** che all'inizio dell'anno 2012 si è proceduto ad una accurata verifica dei permessi per l'accesso all'interno della zona a traffico limitato del centro capoluogo a suo tempo rilasciati, stabilendone la scadenza alla data del 31/12/2012, con obbligo di rinnovo da parte dei titolari;
- Vista la nota rubricata al protocollo generale della P.L. in data 21/11/2012 al n. 27277 dove il Sindaco ha impartito direttive secondo cui, vista l'accurata verifica di cui sopra, per l'anno 2013, sarebbe stato opportuno procedere ad un tacito rinnovo delle autorizzazioni in scadenza, fermo restando il permanere delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio;
- **Vista** l'ordinanza n. 389 del 01/12/2013 prot. n. 28265 con la quale il Comandante della P.L. prorogava al 31/12/2013 la scadenza dei permessi di circolazione e sosta nella Z.T.L., fatto salvo il permanere dei requisiti e delle condizioni che ne avevano consentito il rilascio;
- Considerato che con Deliberazione n. 143 del 17/10/2013 il Consiglio Comunale ha dato mandato alla Giunta Comunale di istituire un "Ufficio Speciale per i Centri Storici" con il compito di rilanciare il nucleo antico del capoluogo e della frazioni attraverso il recupero e la riqualificazione e valorizzazione dello stesso e che tra gli obiettivi contenuti nelle linee guida sarà data priorità alla definizione di proposte per la progressiva chiusura al traffico veicolare delle vie e piazze storicamente più rilevanti con le conseguenti modificazioni dell'attuale disciplina della Z.T.L.;
- Vista la deliberazione n. 394 del 18/11/2013 dove la Giunta Comunale ha istituito la struttura organizzativa temporanea di cui sopra;
- **Vista** l'Ordinanza n. 352 del 30/11/2013, con la quale per le motivazioni di cui sopra è stata prorogata la validità dei permessi con scadenza 31/12/2013 a tutto l'anno 2014;
- **Vista** l'Ordinanza n. 381 del 09/12/2014- prot. n. 59911/14 con la quale, per le motivazioni di cui sopra, è stata prorogata la validità dei permessi con scadenza 31/12/2014 al 30/06/2015;
- Vista l' Ordinanza n. 176 del 01/06/2015 prot. n. 27300/15 con la quale, per le motivazioni di cui sopra, è stata prorogata la validità dei permessi con scadenza 30/06/2015 al 31/12/2015;
- **Vista l'**Ordinanza n.389 del 12/12/2015 prot. n. 67400, con la quale, per le motivazioni di cui sopra, è stata prorogata la validità dei permessi con scadenza 31/12/2015 al 30/06/2016;
- **Vista l'**Ordinanza n145 del 06/06/16 prot. n. 39393 con la quale, per le motivazioni di cui sopra, è stata prorogata la validità dei permessi con scadenza 30/06/2016 al 31/12/2016;
- **Vista l'**Ordinanza n. 199 del 14/012/17 prot. n. 12051 con la quale, per le motivazioni di cui sopra, è stata prorogata la validità dei permessi con scadenza 31/12/2016 al 30/06/2017;

CITTA' DI VITERBO



- **Vista l'**Ordinanza n. 40 del 25/05/17 prot. n. 132825 con la quale, per le motivazioni di cui sopra, è stata prorogata la validità dei permessi con scadenza 30/06/2017 al 31/12/2017;
- **Vista l'**Ordinanza n. 133 del 06/12/2017 prot. n. 153107 con la quale, per le motivazioni di cui sopra, è stata prorogata la validità dei permessi con scadenza 31/12/2017 al 30/06/2018;
- Vista l'Ordinanza n. 66 del 08/06/2018 prot. n. 167013 con la quale, per le motivazioni di cui sopra,
 è stata prorogata la validità dei permessi con scadenza 30/06/2018 al 31/12/2018;
- **Vista l'**Ordinanza n. 66 del 08/06/2018 prot. n. 167013 con la quale, per le motivazioni di cui sopra, è stata prorogata la validità dei permessi con scadenza 30/06/2018 al 31/12/2018;
- **Vista l'**Ordinanza n. 131 del 07/12/2018 prot. n. 178560 con la quale, per le motivazioni di cui sopra, è stata prorogata la validità dei permessi con scadenza 31/12/2018 al 30/06/2019;
- **Vista l'**Ordinanza n. 67 del 11/06/2019 prot. n. 191728 con la quale, per le motivazioni di cui sopra, è stata prorogata la validità dei permessi con scadenza 30/06/2019 al 31/12/2019;
- Vista l'Ordinanza n. 743 del 09/12/2019 prot. n.207785 con la quale è stata prorogata la validità dei permessi con scadenza 31/12/2019 al 31/03/2020 per assicurare agli aventi titolo un congruo periodo di tempo per la presentazione della domanda di rinnovo;
- Vista l'Ordinanza n. 127 del 06/03/2020 prot. n.24757 del 10/03/2020 con la quale è stata prorogata la validità dei permessi con scadenza 31/03/2020 al 31/05/2020 per assicurare agli aventi titolo un congruo periodo di tempo per la presentazione della domanda di rinnovo;
- **Vista l'**Ordinanza n. 147 del 14/05/2020 prot. n. 40590 del 16/05/2020 con la quale è stata prorogata la validità dei permessi con scadenza 31/05/2020 al 30/09/2020 per assicurare agli aventi titolo un congruo periodo di tempo per la presentazione della domanda di rinnovo;
- **Vista l'**Ordinanza n. 317 del 17/09/2020 prot. n. 76221 del 19/09/2020 con la quale è stata prorogata la validità dei permessi con scadenza 30/09/2020 al 31/12/2020 per assicurare agli aventi titolo un congruo periodo di tempo per la presentazione della domanda di rinnovo
- Vista l'Ordinanza n. 457 del 09/12/2020 prot. n. 101164 del 10/12/2020 con la quale è stata prorogata la validità dei permessi con scadenza 31/12/2020 al 31/03/2021 per assicurare agli aventi titolo un congruo periodo di tempo per la presentazione della domanda di rinnovo
- Vista l'Ordinanza n. 114 del 12/03/2021 prot. n. 26212 del 16/03/2021 con la quale è stata prorogata la validità dei permessi con scadenza 31/03/2021 al 30/09/2021 per assicurare agli aventi titolo un congruo periodo di tempo per la presentazione della domanda di rinnovo;
- **Vista l'**Ordinanza n. 520 del 24/09/2021 prot. n. 90889 del 28/09/2021 con la quale è stata prorogata la validità dei permessi con scadenza 30/09/2021 al 31/03/2022 per assicurare agli aventi titolo un congruo periodo di tempo per la presentazione della domanda di rinnovo;
- **Vista l'**Ordinanza n. 163 del 15/03/2022 prot. n. 30573 del 16/03/2022 con la quale è stata prorogata la validità dei permessi con scadenza 31/03/2022 al 30/09/2022 per assicurare agli aventi titolo un congruo periodo di tempo per la presentazione della domanda di rinnovo;
- **Vista l'**Ordinanza n. 778 del 13/10/2022 prot. n. 121179 del 17/10/2022 con la quale è stata prorogata la validità dei permessi rilasciati negli anni 2020-2021 al 31/12/2022;
- Vista l'Ordinanza n. 952 del 29/12/2022 con la quale è stata prorogata la validità dei permessi rilasciati negli anni 2020-2021 -2022 al 31/12/2023 e cessata per quelli rilasciati negli anni precedenti al 2020:
- Ritenuto, quindi, necessario confermare la validità dei permessi rilasciati negli anni 2020-2021-2022-2023 fino al 31/12/2024, fatto salvo il permanere dei requisiti e delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio, per avere a disposizione un congruo termine per ridefinire le procedure di rilascio;
- Visto il D.to L.vo 30/04/92 n. 285, recante il Nuovo C.d.S. e successive modificazioni e integrazioni;
- **Visto** il D.P.R. 16/12/1992 n.495 recante il Regolamento di Esecuzione e Attuazione del nuovo C.d.S. e successive modificazioni e integrazioni;

ORDINA

Per le motivazioni sopra indicate;

CITTA' DI VITERBO



- La validità dei permessi di circolazione e sosta nella z.t.l. del Centro Capoluogo e del Centro storico di Bagnaia rilasciati negli anni 2020-2021-2022-2023, di forma quadrata, è prorogata fino al 31/12/2024, fatto salvo il permanere dei requisiti e delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio;
- la Polizia Locale e gli altri agenti di Polizia Stradale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Si da atto che, a causa dell'interruzione momentanea del servizio gestionale URBI Smart, il presente provvedimento viene numerato con il n. 19 del registro provvisorio di emergenza.

IL DIRIGENTE-COMANDANTE DELLA P.L. Dott. M. VINCIOTTI